

Codice A1614A

D.D. 25 novembre 2022, n. 682

**Affidamento ad IPLA S.p.A. nell'ambito dell'"in house providing" dell'attuazione del Piano di attività per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale 2022 approvato con D.G.R. n. 2-5781 del 13 ottobre 2022. Approvazione dello schema di atto di affidamento e impegno di Euro 495.000,00 sul cap. 178150/2022 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022.**



**ATTO DD 682/A1614A/2022**

**DEL 25/11/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

**A1614A - Foreste**

**OGGETTO:** Affidamento ad IPLA S.p.A. nell'ambito dell'"in house providing" dell'attuazione del Piano di attività per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale 2022 approvato con D.G.R. n. 2-5781 del 13 ottobre 2022. Approvazione dello schema di atto di affidamento e impegno di Euro 495.000,00 sul cap. 178150/2022 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022.

Vista la D.G.R. n. 2-5781 del 13 ottobre 2022 avente per oggetto: "Legge regionale 25 giugno 2008, n. 16. Approvazione del piano di attività per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale 2022" con cui:

- a. è stato approvato, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 16/2008, il "Piano di attività per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale 2022" di cui all'allegato A della stessa deliberazione;
- b. si è demandata alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore Foreste, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della deliberazione stessa;
- c. si è dato atto che lo stanziamento complessivo previsto sul capitolo 178150 del bilancio regionale 2022 (Missione 09 – Programma 05) ai sensi della legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024" ammonta a € 495.000,00.

Vista la D.G.R. n. 1-4970 del 4 maggio 2022, "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024" che ha assegnato l'importo complessivo di euro 495.000,00 per l'attuazione del Piano di attività per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale 2022";

vista la D.G.R. n. 3-4320 del 16 dicembre 2021, avente per oggetto "l.r. 4/2009 e l.r. 1/2019 - Approvazione del programma 2022-2023 di attività di interesse regionale in materia forestale, ambientale e agricola - spesa di 1.650.000,00 sul capitolo 120682 (di cui 550.000,00 per l'anno 2022 e 1.100.000,00 per l'anno 2023) e di 185.196,00 sul capitolo 114170 (di cui 92.598,00 per

l'anno 2022 e 92.598,00 per l'anno 2023), con cui:

- a. è stato approvato il programma delle attività di interesse regionale in materia forestale, ambientale e agricola degli anni 2022-2023 di competenza della Direzione Ambiente, Energia e Territorio (A1600A) della Direzione Agricoltura (A1700A) e della Direzione regionale Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica (A1800A), allegato A alla stessa deliberazione, che costituisce aggiornamento ed evoluzione, per gli anni 2022-2023, del programma approvato con D.G.R. n. 4-2642 del 22/12/2020;
- b. sono state individuate le risorse economiche per la realizzazione delle attività di cui sopra;
- c. è stata demandata l'attuazione del programma di cui al punto a) suddetto alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio (A1600A) e alla Direzione regionale Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica (A1800A), eventualmente attraverso l'affidamento diretto all'IPLA S.p.A. previa verifica e ricorrendone le condizioni e secondo quanto disposto dall'articolo 192 del d.lgs. n. 50/2016.

Considerato che il Piano di attività per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno 2022 e il Programma 2022-2023 di attività di interesse regionale in materia forestale, ambientale e agricola sono stati definiti in coerenza con le seguenti finalità:

- assicurare il proseguimento, l'approfondimento e la valorizzazione di azioni già intraprese negli anni precedenti,
- assicurare la continuità del supporto tecnico-scientifico alle azioni istituzionali dei Settori della Regione Piemonte,
- assicurare la coerenza delle attività programmate con le disponibilità economiche contenute nel bilancio di previsione finanziario 2022-2024 della Regione Piemonte, approvato con legge regionale n. 6 del 29 aprile 2022, e con legge regionale n. 13 del 2 agosto 2022 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2022-2024", nell'ambito del quale è stata iscritta in termini di competenza la somma di € 495.000,00 sul capitolo 178150/2022 "Trasferimenti all'IPLA per l'attuazione della legge regionale 25 giugno 2008, n. 16 (art. 30 della l.r. 5/2012)" e, tra le altre, la somma di € 50.000,00 sul capitolo 120682/2022 "Spese per l'affidamento di incarichi e consulenze a IPLA S.p.A." – Missione 09 – Programma 05.

Richiamata:

- la legge regionale 12/1979, che ha autorizzato la costituzione dell'Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente, IPLA S.p.A., ed in particolare l'articolo 1 che impegna l'Istituto ad operare a fini di interesse regionale;
- l'articolo 3 della suddetta legge che, nel definire le modalità di conseguimento dei fini sociali e l'ambito di attività dell'Istituto, ne valorizza il carattere di strumentalità rispetto ai fini di interesse regionale;
- la legge regionale Legge regionale 25 giugno 2008, n. 16. "Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale." ed in particolare l'articolo 1.

Vista la D.C.R. n. 237-38076 del 17/10/2017 con cui il Consiglio Regionale ha effettuato la "Approvazione del nuovo testo dello statuto dell'Istituto per le piante da Legno e l'ambiente della Regione Piemonte (IPLA)", successivamente modificato con D.C.R. n. 287-18811 dello 08/05/2018, in attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) ed in particolare:

- al comma 1 lettera f dell'art. 5 prevede "il supporto all'attuazione delle politiche agricole e forestali, tramite la promozione e il controllo delle misure agroambientali, il monitoraggio del loro impatto sull'ambiente, e l'assistenza tecnica e amministrativa alle strutture regionali competenti";

- al comma 3 dell'art. 16 prevede che “Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l’ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci”;
- al comma 1 dell’articolo 26 prevede il termine del 31 luglio 2017 per l’adeguamento degli statuti delle società a controllo pubblico;
- all’articolo 5 dello Statuto definisce l’oggetto sociale e le relative attività;
- all’articolo 7, comma 2, dello Statuto, individua la Regione Piemonte quale socio alla cui attività di direzione e di coordinamento la società è soggetta;
- all’articolo 17 dello Statuto stabilisce che la società è amministrata da un Amministratore unico la cui nomina e revoca spetta, ex art. 2449 del c.c., alla Regione Piemonte che ha effettuato la nomina con D.G.R. 7 febbraio 2020, n. 10-986.

Visto lo Statuto vigente approvato con Assemblea straordinaria dell’8 maggio 2018 e atto notarile Notaio Marozz repertorio 9.743/7.076.

Richiamati, altresì:

- il Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) che stabilisce a quali condizioni è legittimo un affidamento diretto a un soggetto “in house” senza ricorso al mercato;
- in particolare l’art. 5 comma 1 lettera a) del suddetto codice dispone che un appalto pubblico non rientri nell’ambito di applicazione del codice quando l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- in particolare l’art. 192, comma 2 del suddetto Codice che impone alle stazioni appaltanti, per l’affidamento diretto “in house” di un contratto avente a oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, la valutazione sulla congruità economica delle offerte, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione e l’obbligo di dare conto, nella motivazione del provvedimento di affidamento, delle ragioni del mancato ricorso al mercato nonché dei benefici, per la collettività, della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché, ancora e infine, di ottimale impiego delle risorse pubbliche;
- le Linee Guida n. 7 di attuazione del d.lgs. 50/2016 approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 235 del 15/02/2017 e aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 951 del 20/09/2017 per disciplinare l’iscrizione nell’Elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società “in house” previsto dall’articolo 192 comma 1 del d.lgs. 50/2016;
- il d.lgs. n. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;
- in particolare l’articolo 4 del suddetto Testo Unico che dispone, al comma 1, che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e, al comma 2 lettera d, che le stesse amministrazioni possono, direttamente o indirettamente, costituire società esclusivamente per lo svolgimento delle attività di autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o allo svolgimento delle sue funzioni.

Richiamate inoltre le “Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di in house providing strumentale” approvate con D.G.R. n. 1-3120 del 11/04/2016, aggiornate con D.G.R. n. 2-6001 del 01/12/2017 e, da ultimo, con D.G.R. n. 21-2976 del 12/03/2021, che ha approvato anche l’elenco degli organismi partecipati della Regione Piemonte operanti in regime di “in house providing” strumentale e, in particolare;

- l'art. 13 "Modalità di affidamento" delle citate Linee guida che, al comma 2, prevede che, fatto salvo quanto previsto dalle eventuali convenzioni quadro, alla Direzione regionale che dispone l'affidamento "in house" compete:
  - a. la comparazione dei costi/corrispettivi ai fini della valutazione di congruità prevista dall'art. 192 del d.lgs 50/2016 e s.m.i.;
  - b. il controllo della gestione e dell'esecuzione dell'affidamento.
- lo stesso comma 2 che prevede che la valutazione di congruità, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 50/2016, vada effettuata in conformità agli obiettivi della Regione Piemonte tenendo conto sia degli aspetti economici che degli interessi pubblici da perseguirsi;
- gli articoli 7 "Controllo sugli atti" e 8 "Modalità di esercizio del controllo analogo" delle citate Linee guida che definiscono i contenuti e le procedure con cui viene esercitato il controllo analogo di cui all'articolo 5 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Dato atto che, per quanto sopra, la società "in house" IPLA S.p.A. è equiparata ad una articolazione organizzativa della Regione Piemonte e rappresenta uno degli strumenti utilizzati dalla stessa Regione Piemonte per il perseguimento delle proprie finalità pubbliche;

considerato che la Regione Piemonte ha provveduto all'iscrizione (domanda di iscrizione prot. 19735 del 02/03/2018 – numero di iscrizione 527) di IPLA S.p.A. all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società "in house" previsto dall'articolo 192 del d.lgs. 50/2016 e istituito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

in relazione a quanto sopra espresso, vista l'esperienza, le competenze e le professionalità di IPLA S.p.A. acquisite in quattro decenni di attività tecnico - scientifica a supporto delle politiche e delle azioni istituzionali della Regione Piemonte in campo ambientale, agricolo e forestale, concretizzatesi sia in programmi annuali di attività alla stessa affidati sia nel campo della ricerca applicata, della sperimentazione, dell'assistenza tecnica, della formazione professionale, della divulgazione e della realizzazione di attività di monitoraggio, in particolare, negli ambiti della gestione agro-silvo-pastorale, ambientale e per la tutela della biodiversità;

considerato che l'apporto di IPLA S.p.A., attraverso la valorizzazione delle predette esperienze, competenze e professionalità, costituisce elemento integrante il "beneficio alla collettività" ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 50/2016;

espresse le seguenti ulteriori considerazioni relativamente al beneficio in termini di efficienza, economicità e qualità del servizio offerto:

- la coerenza con la scelta di istituire prima e utilizzare poi una società "in house", tanto da prevedere, all'interno del bilancio regionale, un capitolo di spesa dedicato (il cap. 120682), ed un capitolo denominato "Trasferimenti all'IPLA per l'attuazione della legge regionale 25 giugno 2008, n. 16 (art. 30 della l.r. 5/2012)" nei quali sono annualmente stanziati risorse;
- l'efficienza già dimostrata da IPLA S.p.A. in virtù della consolidata e profonda conoscenza dell'organizzazione regionale, delle sue procedure, degli strumenti e delle strategie, alla cui definizione ha peraltro fornito un importante contributo;
- l'efficacia nello svolgimento delle attività con maggiore carattere istituzionale a supporto degli uffici regionali, attraverso l'apporto di conoscenze tecnico scientifiche che si integrano con l'attività

tecnico amministrativa;

considerato inoltre che la scelta di avvalersi dei servizi “in house” di IPLA S.p.A. è giustificata dal fatto che l’opzione di mercato determinerebbe:

- una maggiore onerosità, per gli uffici, nella collaborazione con un soggetto privo del patrimonio di relazioni istituzionali e conoscenze tecniche e amministrative posseduto da IPLA S.p.A;
- un aggravio di difficoltà nello svolgimento di alcune tipologie di attività dovuto alla minor neutralità che caratterizza generalmente le scelte e l’operato dei soggetti esterni alla pubblica amministrazione;

dato atto che ai fini di una migliore confrontabilità dei costi di IPLA S.p.A. con i costi di mercato, con Determinazione n. 4419 del 28.12.2017 è stato affidato all’Università di Torino, Dipartimento di Management, un servizio di Benchmark e di comparazione del pricing di servizi e attività della società IPLA SpA avente la finalità di desumere gli elementi di valutazione che possano stabilire la congruità economica delle offerte di IPLA SpA, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 5 e 192 del d.lgs. n. 50/2016;

dato atto che gli esiti dell’“Analisi dei sistemi di pricing a livello regionale e nazionale” (acquisita al Settore Foreste con protocollo di ricevimento n. 22159 del 14.05.2019) svolta dall’Università di Torino – Dipartimento di Management hanno sostanzialmente evidenziato una corrispondenza (+ o - 20%) dei costi di IPLA con quelli di analoghe attività presenti sul mercato e che, inoltre, sotto responsabilità diretta ed esclusiva del committente e per un arco temporale limitato (di 2/3 anni), le ulteriori attività di IPLA, se necessario, avrebbero potuto essere confrontate con il benchmark identificato durante le indagini effettuate purché fossero rispettate le seguenti condizioni:

- le attività devono essere simili per natura e quindi rientrare nella categoria/macro categoria di riferimento e rispettare il delta di variazione prezzo,
- le attività devono avere un rapporto tra gg/costi in linea con le attività precedenti affidate ad IPLA (profili professionali, costi unitari e assenza di significativi affidamenti esterni), a parità/similitudine di attività svolte e obiettivi da raggiungere,
- le attività devono essere verificate tenendo in considerazione eventuali cambiamenti delle condizioni di mercato per quanto riguarda aspetti economici che possono influire sui benchmark di riferimento, così come cambiamenti a livello normativo/legislativo che possano alterare i risultati ottenuti;

dato atto che si è ritenuto di monitorare e aggiornare la comparazione dei costi di IPLA SpA con i costi di mercato attraverso un ulteriore incarico di benchmark e comparazione del pricing di servizi e attività della società IPLA SpA avente la finalità di desumere gli elementi di valutazione che possano stabilire la congruità economica delle offerte ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016 (incarico affidato alla ditta ETIFOR Srl con Determinazione n. 3242 del 19.09.2019);

visti gli esiti di tale ulteriore attività (prot. di ricevimento n. 36471 del 23.04.2020) di comparazione che, sinteticamente, possono essere riassunti nei seguenti tre punti: a) lo studio ha dimostrato come i costi giornalieri medi del personale IPLA siano generalmente superiori ai benchmark considerati, nondimeno ricadono sempre all’interno dell’intervallo (minimo-massimo) dei valori stimati mediante benchmark di mercato, b) il costo maggiore del personale IPLA ravvisato per alcune

attività può trovare idonea giustificazione in molteplici fattori, c) in conclusione, dopo aver analizzato nel dettaglio le caratteristiche degli incarichi affidati dalla Regione Piemonte a IPLA, viene affermato che il costo del personale di quest'ultima appare in linea con i prezzi presenti nel mercato;

considerato che:

- le proposte tecnico economiche di dettaglio per la realizzazione delle attività di interesse regionale 2022-2023 di cui al punto 1) dell'Allegato A alla sopra citata D.G.R. n. 3-4320 del 16/12/2021, comprendenti anche quelle relative al supporto tecnico amministrativo per l'attuazione del Piano di valorizzazione del patrimonio tartufigeno piemontese 2022 per l'importo di € 50.000,00, sono state approvate e affidate a IPLA S.p.A. con D.D. n. 852/A1614A/2021 del 22/12/2021 (capitolo 120682/2022);

- all'inizio del 2022 è stato avviato, con DGR n. 31-4679 del 18 febbraio 2022, il percorso per lo sviluppo di un metodo di valutazione della congruità degli affidamenti alle società in house della Regione Piemonte. Nelle more del perfezionamento del percorso di cui alla predetta deliberazione e considerato che i prezzi proposti da IPLA SpA non hanno subito variazioni considerevoli, anzi sono rimasti invariati, si ritiene di poter procedere sulla base della valutazione di congruità degli anni precedenti;

visto il d.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

stabilito che alla spesa di:

- € 495.000,00, per la realizzazione delle attività connesse ai "Trasferimenti" (attività 2.1, 2.2 e 2.3 del piano approvato con D.G.R. n. 2-5781 del 13 ottobre 2022) si provvede con le risorse finanziarie stanziato sul capitolo di spesa n. 178150/2022 (Missione 09 - Programma 05) del Bilancio Finanziario gestionale 2022-2024;

dato atto che per le altre attività del sopra citato Piano si provvede con risorse già destinate con precedenti provvedimenti o con risorse interne alle strutture dell'amministrazione regionale, in conformità alla D.G.R. n. 2-5781 del 13 ottobre 2022 sopra indicata;

ritenuto pertanto di assumere l'impegno dell'importo di € 495.000,00 sul capitolo di spesa n. 178150 del Bilancio finanziario 2022-2024, annualità 2022, a favore di IPLA S.p.A. (C.so Casale n. 476 – 10132 Torino – C.F. e P.IVA 02581260011, cod. beneficiario IPLA "TRASFERIMENTO FONDI") per la realizzazione delle attività connesse ai "Trasferimenti" (attività 2.1, 2.2, 2.3) del piano approvato con D.G.R. n. 2-5781 del 13 ottobre 2022.

Dato atto che la transazione elementare è rappresentata nell'appendice A "elenco registrazioni contabili", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ritenuto, in ottemperanza a quanto disposto con D.G.R. n. 2-5781 del 13 ottobre 2022 e nelle more dell'approvazione della "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a IPLA S.p.A." di approvare lo schema di atto di affidamento delle attività da parte della Regione Piemonte ad IPLA S.p.A., sotto forma di schema di convenzione, predisposto ai sensi dell'art. 1 comma 2 ter della l.r. 16/08, allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

considerato che, in conformità con quanto previsto dalla legge n. 217 del 17 dicembre 2010, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010, recante misure urgenti in materia di sicurezza, l'IPLA S.p.A. non è soggetto alla tracciabilità dei flussi finanziari in quanto Società "in house";

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

verificata la compatibilità di cui all'art. 56, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto d'interesse;

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e s.m.i.;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione d'informazione da parte delle PP.AA." e s.m.i.;
- la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e s.m.i.;
- il Regolamento 16 luglio 2021 n. 9 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18";
- la legge regionale 29 aprile 2022, n. 5 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2022-2024 (legge di stabilità regionale 2022)";
- la legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024";
- la D.G.R. n. 1-4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";
- la legge regionale 2 agosto 2022, n. 13 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2022-2024";
- la D.G.R. n. 73-5527 del 3 agosto 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Attuazione della Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2022 -2024. Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";
- la legge regionale 18 novembre 2022, n. 18 "Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024";
- la D.G.R. n. 1-4936 del 29 aprile 2022, "Approvazione del Piano triennale di prevenzione

della corruzione per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte";

*determina*

1. di dare atto che con D.G.R. n. 3-4320 del 16 dicembre 2021 è stato approvato il programma delle attività di interesse regionale in materia forestale, ambientale e agricola degli anni 2022-2023, comprendente anche quelle relative all'assistenza all'erogazione di contributi e sperimentazione di attività per la tartuficoltura per l'attuazione del Piano di valorizzazione del patrimonio tartufigeno piemontese 2022 per l'importo di € 50.000,00, le cui schede di dettaglio sono state approvate e affidate a IPLA S.p.A. con D.D. n. 852/A1614A/2021 del 22 dicembre 2021 (capitolo 120682/2022);
2. di assumere l'impegno dell'importo di € 495.000000 sul capitolo di spesa n. 178150 a favore di IPLA S.p.A. (C.so Casale n. 476 - 10132 Torino - C.F. e P.IVA 02581260011, cod. beneficiario IPLA "TRASFERIMENTO FONDI") per la realizzazione delle attività connesse ai "Trasferimenti" (attività 2.1, 2.2 e 2.3 del piano approvato con D.G.R. n. 2-5781 del 13 ottobre 2022). La transazione elementare è rappresentata nell'appendice A "elenco registrazioni contabili", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che il suddetto impegno è assunto nei limiti delle risorse stanziare sulla dotazione finanziaria del competente capitolo di spesa 178150 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 annualità 2022 e, in particolare, delle risorse assegnate, e che tale provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale;
4. di approvare, in ottemperanza a quanto disposto con D.G.R. n. 2-5781 del 13 ottobre 2022, lo schema di atto di affidamento delle attività da parte della Regione Piemonte ad IPLA, sotto forma di schema di convenzione, predisposto ai sensi dell'art. 1 comma 2 ter della LR 16/08, allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
5. di dare atto che per l'attuazione del Piano di attività per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale 2022 approvato con D.G.R. n. 2-5781 del 13 ottobre 2022, la stessa deliberazione prevede il coordinamento con le strutture delle Direzioni regionali competenti, anche mediante la costituzione di un gruppo di lavoro interdirezionale dedicato;
6. di disporre che le risorse saranno trasferite a IPLA per l'erogazione di contributi a seguito di appositi bandi approvati dai competenti Settori della Regione Piemonte;
7. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, come previsto dall'art. 31, comma 1 del d.lgs.50/2016, è il Dirigente del Settore Foreste Ing. Enrico Gallo;
8. di procedere alla nomina di IPLA S.p.A. come Responsabile esterno per il trattamento dei dati tramite un apposito articolo dello schema di convenzione, indicato al precedente punto 4).

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 comma 1 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

Avverso alla presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni innanzi dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero il ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni dalla data d'avvenuta notificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

IL DIRIGENTE (A1614A - Foreste)  
Firmato digitalmente da Enrico Gallo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>,  
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. ALL\_A\_DD\_Bozza\_convenzIPLA\_PianoTartufi\_attività2022.pdf

Allegato



---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

**Legge regionale 25 giugno 2008, n. 16.**

**Convenzione per l'attuazione del piano di attività 2022 per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale tra Regione Piemonte e Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente – IPLA S.p.A.**

Tra

la **Regione Piemonte**, con sede in Torino (C.F. 80087670016), rappresentata dal Dirigente del Settore Foreste, \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_ e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede di C.so Bolzano 44, 10121 Torino, di seguito denominata semplicemente Regione

e

l'**Istituto per le piante da legno e l'ambiente** Società per Azioni, con sede in Torino (C.F. IT02581260011), rappresentato dal suo amministratore unico \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede dell'IPLA S.p.A., C.so Casale 476, 10132 Torino, di seguito denominato semplicemente IPLA S.p.A.;

**si conviene quanto segue:**

### **1. Oggetto**

La presente convenzione ha per oggetto la realizzazione da parte dell'IPLA S.p.A. delle attività, costituenti il piano per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno, approvato con D.G.R. n. 2-5781 del 13 ottobre 2022, riferito alle risorse stanziato nel Bilancio regionale sul cap. 178150/2022 "Trasferimenti all'IPLA per l'attuazione della legge regionale 25 giugno 2008, n. 16 (art. 30 della l.r. 5/2012)" per € 495.000,00 e impegnate con D.D. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_. Il corrispettivo per le attività di IPLA S.p.A. trova copertura nei seguenti impegni di spesa: cap. 120682 "Spese per l'affidamento di incarichi e consulenze a IPLA S.p.A.", per € 30.000,00, impegnate con D.D. n. 826/A1614A del 28/12/2020 (impegno 5636/2022), e per € 20.000,00, impegnate con D.D. n. 852/A1614A del 22/12/2021 (impegno 3012/2022).

### **2. Durata e proroga**

Ai sensi dell'art. 1, comma 2 ter della L.r. 16/08, il presente atto ha la durata di anni uno dalla data della sua sottoscrizione.

### **3. Illustrazione dei costi**

Il dettaglio dei costi è contenuto nelle schede di dettaglio, approvate con DD. n. 852/A1614A del 22/12/2021.

Il prezzo contrattuale comprende tutte le prestazioni, i costi complessivi e globali necessari alla corretta esecuzione della prestazione.

L'IPLA S.p.A. non può esigere dalla stazione appaltante, per il servizio oggetto della presente convenzione, pagamenti superiori al corrispettivo pattuito. Con il pagamento del suddetto corrispettivo si intende soddisfatta di ogni sua pretesa per la prestazione di cui trattasi.

### **4. Specifica dei livelli di servizio quali-quantitativi e corrispettivi articolati per singola prestazione con dettagliato raccordo con i centri di costo corrispondenti**

Le attività in affidamento ad IPLA S.p.A. sono specificate qualitativamente e quantitativamente, anche in relazione ai corrispettivi per singola prestazione, nel Piano di attività approvato con

D.G.R. n. 3-4320 del 16/12/2021 ed ulteriormente dettagliate nelle singole schede progettuali approvate da ultimo, con DD. n. 852/A1614A del 22/12/2021.

#### **5. Controllo e monitoraggio, rendicontazione**

Il controllo del servizio sarà effettuato dal responsabile del procedimento, diretto a verificare la conformità del servizio al presente atto. Per quanto riguarda gli importi riferiti ai “Trasferimenti” si procederà, ai sensi dell’art. 10, comma 4bis della l.r. 16/08, mediante trasferimenti trimestrali in ragione dei risultati dei bandi riferiti alle singole voci.

Per quanto riguarda gli importi riferiti alle “Spese” il pagamento avverrà su presentazione di rendiconto da parte di IPLA S.p.A. dei risultati ottenuti e delle spese di esecuzione a cui seguirà, dopo l’approvazione da parte del responsabile del procedimento, regolare fatturazione.

È ammesso che gli importi indicati dal Piano di Attività siano passibili di variazione tra una voce e l’altra, all’interno di ciascun capitolo di riferimento (trasferimenti e spese), in dipendenza del numero di richieste pervenute a seguito dell’apertura di appositi bandi, per quanto riguarda il capitolo “trasferimenti”, e dei risultati delle azioni riferite al capitolo “spese” in dipendenza di possibili variazioni che potranno intervenire in corso di esecuzione. Dette variazioni dovranno essere preventivamente accettate formalmente dalle Parti contraenti.

L’IPLA S.p.A. deve comunicare l’avvenuto completamento della prestazione per iscritto mediante posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: [foreste@cert.regione.piemonte.it](mailto:foreste@cert.regione.piemonte.it).

Laddove, nel corso della verifica o dell’istruttoria per la liquidazione emergano irregolarità dal documento unico di regolarità contributiva, si attiverà l’intervento sostitutivo di cui all’articolo 31, comma 3, del d.l. 69/2013, convertito in legge 98/2013.

#### **6. Penali e sanzioni contrattuali**

L’IPLA S.p.A. si impegna ad adempiere alle prestazioni oggetto della presente Convenzione entro i termini stabiliti e con la massima diligenza.

Il mancato rispetto dei termini di consegna indicati nei singoli affidamenti comporta, per ogni mese di ritardo, il pagamento di una penale di 1.000,00 euro (euro mille/00), fatto salvo il diritto della Regione al risarcimento del danno ulteriore.

L’IPLA S.p.A. risponde esclusivamente dei danni che siano conseguenza immediata e diretta della mancata operatività dei servizi dovuta a fatto proprio o delle risorse dal medesimo comunque impiegate, ma non sarà in alcun modo responsabile per danni indiretti imputabili a fatto della Regione, di terzi o comunque dovuti a causa fortuita o forza maggiore, ovvero derivanti da comportamenti impropri, errati o non conformi alle istruzioni impartite dall’IPLA S.p.A. .

L’IPLA S.p.A. si impegna a fornire alla Regione preventiva, formale e pronta comunicazione in ordine a qualsiasi eventuale modifica e/o cambiamento organizzativo proprio tale da implicare impatti sull’esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione.

#### **7. Modalità di soluzione delle controversie tra affidante e affidatario**

Eventuali controversie che non possano essere definite a livello di accordo bonario sono di competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente è quello di Torino.

#### **8. Modalità di modifica della convenzione**

La presente Convenzione può essere integrata e modificata su richiesta delle Parti e previo accordo delle stesse. Le eventuali modifiche, integrazioni o interpretazioni sono formulate con atto scritto, sottoscritto dalle Parti.

#### **9. Proprietà e divulgazione**

Le Parti consensualmente riconoscono, accettano e si impegnano affinché i diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere di ingegno, delle creazioni intellettuali e della documentazione e dell’altro materiale, anche didattico, creato, inventato e predisposto o realizzato nell’ambito della realizzazione delle attività ad opera del personale e di tutti coloro che a vario titolo fossero coinvolti nella realizzazione anche solo di parte delle prestazioni siano da intendersi nell’esclusiva proprietà e disponibilità, a qualunque titolo e per qualunque ragione, della Regione Piemonte.

La Regione ha diritto di sfruttare in maniera permanente e illimitata per le proprie finalità istituzionali tutte le informazioni che le deriveranno dalla realizzazione delle attività affidate all'IPLA S.p.A.

## **10. Trattamento dei dati personali e Responsabile esterno**

1. Le prestazioni oggetto della presente Convenzione comportano il trattamento di dati personali di cui la Giunta regionale è Titolare; il Dirigente del Settore Foreste è il Delegato per gli aspetti di competenza.

IPLA S.p.A. è nominata Responsabile del trattamento esterno delle banche dati di seguito individuate e di quelle che in futuro saranno affidate, disciplinando il rapporto di "responsabilità" di cui all'art. 28 del GDPR secondo le condizioni contrattuali e le istruzioni di seguito riportate.

2. Il trattamento potrà riguardare solamente le seguenti tipologie di documenti / dati / banche dati o fascicoli per il periodo di validità della presente convenzione.

- dati identificativi dei cercatori di tartufi titolari di tesserino di idoneità
- dati identificativi dei beneficiari dei contributi e loro IBAN
- dati identificativi dei terreni sui quali sono presenti le piante tartufigene oggetto di indennità per la conservazione

messi a disposizione dal delegato del Titolare mediante invio via mail all'indirizzo [tartufi@ipla.org](mailto:tartufi@ipla.org).

I dati trattati sono dati personali e concernono i titolari di tesserino di idoneità alla ricerca dei tartufi e i beneficiari dei contributi per l'organizzazione di fiere del tartufo e dell'asta mondiale del tartufo, per la ricerca scientifica nel settore del tartufo, per il recupero e la gestione di tartufaie, per le iniziative promozionali, informative, pubblicitarie, culturali e di valorizzazione del prodotto tartufo nero, e dell'indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno regionale (persone fisiche e persone giuridiche). Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento del contratto. In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile ne risponderà qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa pro tempore vigente in materia o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del delegato del Titolare.

3. Ogni trattamento dei dati succitati, da effettuarsi solamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione al contratto richiamato in premessa. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge o altri fini (contabili, fiscali, ecc.).

In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al delegato del Titolare apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali e delle informazioni del Titolare. Il delegato del Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione. La presente nomina avrà efficacia fintanto che il contratto richiamato in premessa avrà efficacia, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere. Qualora il rapporto tra le parti venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo o i servizi del Responsabile non fossero più erogati, anche il presente contratto verrà automaticamente meno senza bisogno di comunicazioni o revoche, e il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del Titolare.

4. Nello svolgimento dell'incarico, in merito ai trattamenti che dovranno essere effettuati, IPLA dovrà dare scrupolosa applicazione alle disposizioni previste dal Reg. UE 679/16, in particolare:

- adottare le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche per la sicurezza nei trattamenti con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del Regolamento. Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:

- a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento;

- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare le persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;
- vigilare - anche secondo le prassi istituite ed in accordo con il delegato del Titolare - che gli incaricati di IPLA al trattamento dei dati personali si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;
- assistere il delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo (artt. 35-36 GDPR) ;
- se richiesto, assistere il delegato del Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli 13 – 22 del Regolamento;
- se richiesto, assistere il delegato del Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di Providing e backup utilizzati in azienda.

5. Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente il cambiamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità professionale manifestati al delegato del Titolare al momento dell'incarico conferito. Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del contratto. Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori. I dati oggetto di incarico dovranno essere trattati o comunque utilizzati da IPLA esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che derivano dal contratto. Conseguentemente i dati non saranno:

- 1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse dall'esecuzione del contratto;
- 2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
- 3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse dall'esecuzione del contratto.

6. Il Responsabile si impegna a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Delegato del Titolare, un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per Suo conto, evidenziando:

- a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;
- b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
- c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
- d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1 del Regolamento.

7. Con il presente contratto, il delegato del Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento nella prestazione del Servizio, fermo l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub responsabile. Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, egli si impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati. Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i sub-responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali. Il Responsabile, nei confronti del Delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in

materia di protezione dei dati personali dei sub-responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali. Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento: il delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

8. Il Responsabile si impegna altresì a osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell'incarico ricevuto. A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nell'esecuzione del servizio, salvo quanto previsto dall'articolo precedente.

9. Il Responsabile mette a disposizione del delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile riconosce al delegato del Titolare, e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto. In ogni caso il delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, a utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e delle Autorità Giudiziarie, e ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.

Resta inteso che il presente contratto non comporta alcun diritto del Responsabile a uno specifico compenso e/o indennità e/o rimborso derivante dal medesimo.

### **11. Imposta di bollo**

La presente Convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 dell'allegato B al D.P.R. 642/1972 e s.m.i. in quanto stipulata tra Regione Piemonte e la società operante in regime di "in house providing" strumentale IPLA S.p.A., equiparata ad una articolazione organizzativa della Regione Piemonte.

### **12. Oneri fiscali e spese**

La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131 del 26/04/1986.

Gli eventuali oneri fiscali e le spese di registrazione inerenti e conseguenti alla stipulazione della presente Convenzione sono poste a carico della parte richiedente.

### **13. Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, nonché dalle eventuali successive modificazioni e integrazioni, si fa riferimento alla normativa vigente in materia, per quanto applicabile, e al contratto stipulato in attuazione della D.D. n. 852/A1614A/2021 del 22/12/2021 protocollo 12341/2022 del 03/02/2022.

Letto, confermato e sottoscritto

REGIONE PIEMONTE

Il Dirigente del Settore Foreste

(Firmato digitalmente)

ISTITUTO PER LE PIANTE DA LEGNO E L'AMBIENTE I.P.L.A. S.p.A.

L'Amministratore Unico

(Firmato digitalmente)